

COMUNE DI USSASSAI

Provincia di Nuoro

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA AVENTE AD OGGETTO:

"TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2024"

VERBALE N.10 DEL 19.07.2024

Il sottoscritto, Maurizio Gianni Pisu, Revisore Unico del Comune di Ussassai, nominato con delibera n.13 del 14.06.2023;

Richiamato l'art.239, comma 1, lettera b) n.7, del D.Lgs n.267/2000, come modificato dall'art.3 del D.L.10.10.2012, n. 174, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Vista la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 19.07.2024, avente ad oggetto "Tassa sui Rifiuti (TARI) - Approvazione tariffe anno 2024" e relativi allegati;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la delibera Arera n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 avente ad oggetto *"Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"* con la quale ARERA ha definito i nuovi criteri di determinazione dei costi da imputare alla TARI per il quadriennio 2022-2025;
- la deliberazione Arera n.386/2023/R/RIF del 03.08.2023 *"Istituzione di sistemi di perequazione nel settore rifiuti urbani"*;
- la deliberazione Arera n.387/2023/R/RIF del 03.08.2023 *"Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani"*;
- la deliberazione Arera n.389/2023/R/RIF del 03.08.2023 *"Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tributario rifiuti (MTR-2)"*;
- n.1/DTAC/2023 del 06.11.2023 *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF"*;

Considerato che, in base all'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il Piano finanziario deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'Ente territorialmente competente (ETC) e approvato dall'ARERA;

Visto il Piano Economico Finanziario del Comune di Ussassai, in fase di approvazione con proposta di delibera consiliare n.12 del 17.07.2024, il quale espone come importo complessivo da assoggettare a tariffazione quello di euro 77.776,00 (compresa IVA), a cui sono state tolte le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n.2/DRIF/2020 pari a euro 448,00. Ai fini della determinazione delle tariffe TARI i costi complessivi sono pertanto pari a euro 77.328,00 (comprensivi di IVA).

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti anno 2024 riportate nell'allegato e le scadenze stabilite per la riscossione della TARI 2024, riportate nella proposta;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Ussassai non è presente e/o operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che

in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021 sono svolte dal Comune;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.23 del 29 giugno 2021;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Nuoro sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Richiamato l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale ha stabilito che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"*;

Dato atto che in deroga a quanto previsto dall'art.3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021, così come convertito in L. 25 febbraio 2022, n.15, i Comuni, per l'annualità 2024, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 giugno, prorogato successivamente al 20 luglio 2024;

Richiamato, inoltre, l'art.6 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n.363/2021, relativo alla determinazione dei corrispettivi per l'utenza finale;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n.363/2021, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"*;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie"*

dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

Presa visione:

- della proposta di deliberazione n. 13 del 19.07.2024 con la quale si procede all'approvazione delle tariffe e determinazione delle scadenze TARI per l'anno 2024;
- dei pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs n.267/2000 (TUEL);

Visto il D.Lgs n. 267/2000 (TUEL) e in particolare gli articoli 3, comma 4 (autonomia dei Comuni), 7 (regolamenti) e 239 (competenze dell'organo di revisione);

Per quanto sopra premesso,

il revisore esprime **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Tortoli, 19.07.2024

Il Revisore Unico
Dott. Maurizio Gianni Pisu

Maurizio
Gianni Pisu

Firmato digitalmente
da Maurizio Gianni Pisu
Data: 2024.07.19
19:18:35 +02'00'